Il Papato e l'Ordine dei Servi tra l'età Avignonese e il Concilio di Costanza (1305-1431)

RAFFAELLA CITERONI

Uno sguardo complessivo

Il XIV secolo si apre per l'Ordine dei Servi di santa Maria sotto buoni auspici, essendo ormai uscito dall'*impasse* seguita alle deliberazioni del concilio Lionese II e potendo a questo punto godere di una situazione giuridica meglio delineata sebbene non ancora chiaramente definita (e ciò, come si vedrà, non lo porrà affatto al riparo da controversie locali, spesso giunte fino in curia). Nei contributi di questo volume è già stato sottolineato quanto tale frangente abbia favorito l'avvio di quello che è stato qualificato a buon diritto come il «secondo momento fondamentale per l'assestamento definitivo dell'Ordine in seno alla Chiesa e per il suo allargarsi in ambiti meno angusti».

Benché il Trecento costituisca «un secolo d'oro» pure per altri Ordini religiosi, per esempio per i Certosini e i Silvestrini, il che rappresenta una particolarità della Chiesa italiana, tuttavia la riflessione storiografica ha in moltissime occasioni rilevato il peculiare contesto 'critico', cioè di crescente e multiforme problematicità, del periodo, cui non è estranea nemmeno la comunità ecclesiale, per la quale iniziava «un tempo di prove»ma non privo di elementi forieri di una futura ripresa, anche per l'Ordine stesso, di cui un segnale incoraggiante può essere considerata la restaurazione materiale e spirituale di Monte Senario; la lontananza del papa dall'Italia, il cui governo – non solo spirituale – è però affidato a legati apostolici, e poi lo scisma spingeranno perciò l'Ordine a non lasciar illanguidire quei rapporti con l'ambiente curiale che erano stati intrecciati nei decenni immediatamente precedenti l'emanazione della *Dum levamus*. Ne è testimonianza il significativo numero di documenti pontifici che attraverso le varie forme di tradizione ci sono in qualche modo pervenuti: al momento tra originali, copie, registrazioni (per le quali però spesso è annotato poco più delle informazioni essenziali, cioè destinatario, *incipit*, *dispositio* e datazione), ma anche regesti e notizie, fortunosamente salvati dall'oblio grazie soprattutto all'opera – meritoria, nonostante i suoi limiti – degli annalisti sei-settecenteschi Arcangelo Giani e Luigi Garbi, si conoscono sette suppliche e quasi 150 atti (che talora alludono ad altri, ora purtroppo perduti) che, assieme alle quasi 80 lettere già edite da Dal Pino per il primo cinquantennio di vita dell'Ordine, costituiscono per l'appunto un *corpus* di tutto rispetto, forse ulteriormente incrementabile grazie alla prosecuzione delle indagini negli archivi locali. Tale importante documentazione, sebbene al momento sia per lo più inedita, non è certo rimasta inutilizzata dagli studiosi e non sono mancate alcune significative ricerche specifiche: ormai da diversi anni sono stati pubblicati a cura di Odir J. Dias, il quale già auspicava un prossimo completamento del riemergente progetto di edizione del bollario, sia i testi di dieci lettere datate tra 1224 e 1402 (ma non tutte immediatamente relative ai Servi) sia i regesti e le descrizioni diplomatistiche degli atti papali anteriori all'elezione di Martino V conservati a Roma presso l'Archivio generale dell'Ordine; anche grazie al ricorso alle lettere papali del grande scisma, Franco A. Dal Pino

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

ha potuto in un primo momento delineare accuratamente questo periodo e il generalato di frate Stefano da Sansepolcro e quindi tratteggiare «i primi due secoli di storia costituente dei frati Servi di santa Maria»; più recentemente Chiara Reschiglian ha concentrato la sua ricerca per la tesi di laurea sulla trascrizione e lo studio delle 73 lettere, di cui circa metà inedite, emanate dai pontefici in età avignonese.

Pur non potendo certo lamentarsi – almeno questa volta – dell'esiguità della documentazione disponibile per delineare su quali direttrici si siano mossi i rapporti tra la Sede apostolica e l'Ordine dei Servi, si deve però rifuggire dalla tentazione di interpretare questa 'corrispondenza', per altro piuttosto fitta talora, come indizio di una particolare (o addirittura esclusiva) benevolenza nei confronti dei Servi stessi, ché anzi trova una spiegazione proprio nei caratteri peculiari via via assunti dalla Chiesa occidentale e dal papato tra XIV e XV secolo, intuibili 'in filigrana' già a una considerazione d'insieme degli atti che qui interessano.

In effetti questo consistente *corpus* documentario ben si inquadra in un generalizzato e consistente incremento sia della produzione documentaria, espressione del contesto di passaggio dall'oralità alla scrittura, sia dell'emanazione di atti da parte della cancelleria curiale, fenomeno che secondo un'interpretazione storiografica ormai condivisa costituisce una delle peculiarità di questi governi papali in correlazione, da un lato, con la sempre più marcata assunzione progressiva dei tratti distintivi delle corti sovrane secolari da parte della curia apostolica e, dall'altro, con la centralizzazione del potere pontificio, processo per altro in atto già a partire dall'epoca di Innocenzo III. Questa evoluzione, finalizzata all'attuazione di un controllo pervasivo sulla Chiesa e all'affermazione della centralità dell'autorità papale, è notorio che si sia di fatto giovata sia della reiterata concessione dell'esenzione da ogni giurisdizione ordinaria sia dell'avocazione al papa dei benefici ecclesiastici vacanti, prassi incrementata da Giovanni XXII, a cui si aggiunga l'aumento del ricorso alla curia papale per numerose e assai eterogenee controversie, che ha tra gli effetti – certamente non il principale né l'unico – anche il sempre più frequente ricorso ai giudici curiali. Tutto ciò ha contribuito al note alcune stime dichiaratamente assai approssimative (infatti solo una parte degli atti emanati veniva registrata), giunge nel XV secolo a produrre annualmente circa 20.000 documenti. Un impegno così oneroso rendeva imprescindibile una chiara ed efficiente organizzazione, plasmata sul modello della cancelleria imperiale o di quelle reali, come si confà a un sovrano teocratico (non a caso infatti questa specializzazione inizia con Innocenzo III): col tempo vengono infatti sempre più chiaramente definiti ruoli e compiti del personale impiegato nonché la pianificazione del lavoro, si fissano in maniera precisa le procedure per ottenere una lettera, si evolvono gli stessi documenti pontifici e gli 'strumenti di lavoro' (per esempio i registri), vengono fissati i formulari e i caratteri estrinseci dei documenti affinché abbiano pieno valore (lo *stilus curiae*).

In tale contesto va inquadrato pure il 'bollario' dei Servi, relativamente al quale salta subito agli occhi, già solo scorrendo la lista degli atti in qualche modo superstiti, che la quantità di lettere indirizzate all'Ordine nel periodo considerato manifesta oscillazioni macroscopiche: per alcuni pontefici ne sono attestate poche (non superano il numero di sei Clemente VI, Innocenzo VI, Gregorio XI, Innocenzo VII, Gregorio XII, Alessandro V) o addirittura nessuna (Clemente V), altri invece impongono alla cancelleria un'intensa attività e, pur senza raggiungere l'apice delle 31 lettere di Bonifacio IX, anche Giovanni XXII (22), Urbano V (26) e Martino V (23) si dimostrano alquanto solleciti nei confronti delle necessità dei Servi di santa Maria.

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

Tabella

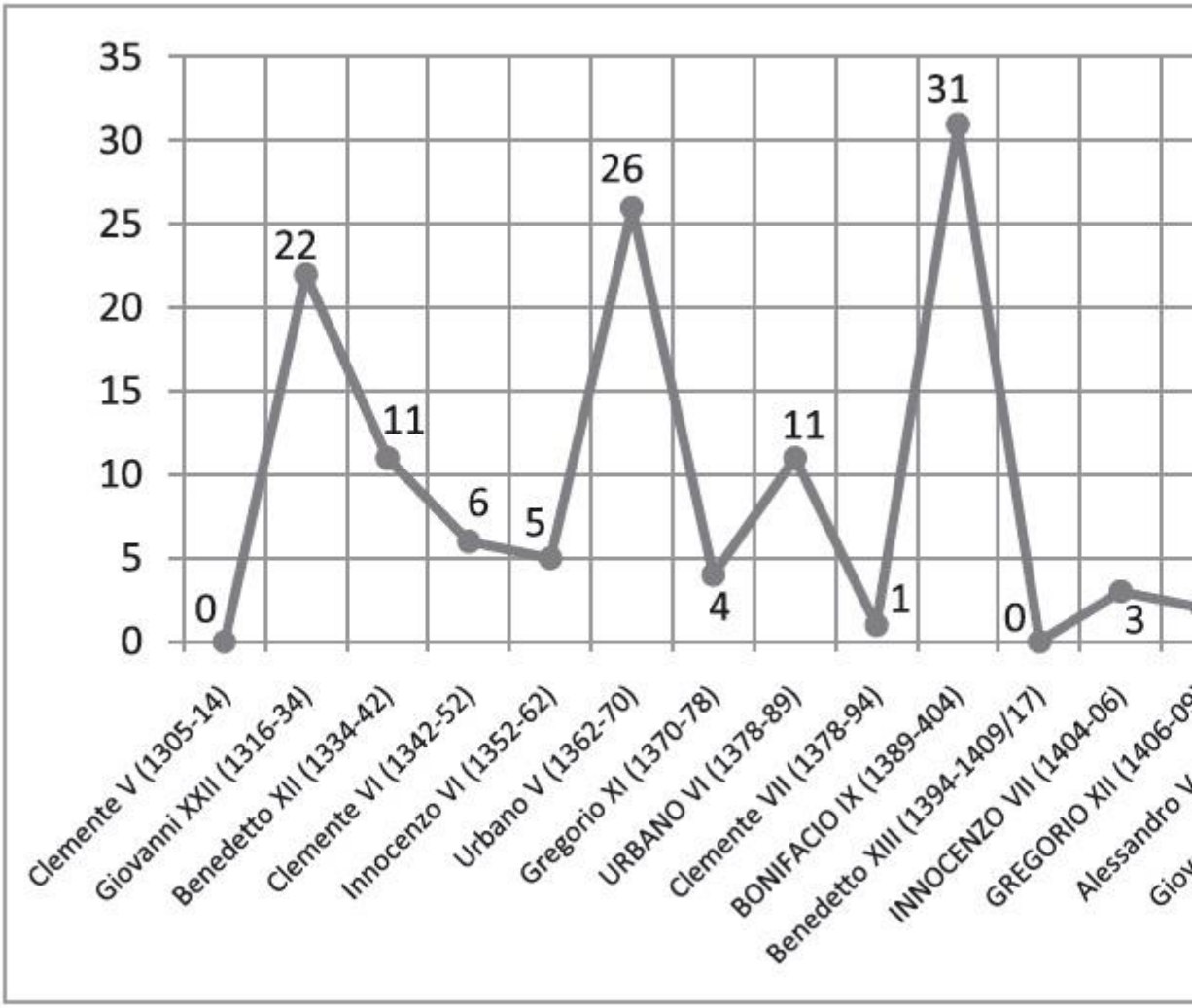

durata dei vari pontificati, che pure è stata riconosciuta come una tra le cause della disomogenea azione papale in età avignonese, assieme ai periodi di vacanza tra alcuni pontificati e alla linea politica personale di ogni singolo capo della Chiesa: in effetti, a mero titolo di esempio, Urbano V, sotto il quale la cancelleria deve affrontare notevoli carichi di lavoro, invia ai Servi ben 26 lettere nei suoi otto anni di governo della Chiesa dal 1362 al 1370 (anche se va rilevato che molte sono ripetitive), superando di poco Giovanni XXII, il cui pontificato dura però ben 18 anni, dal 1316 al 1334.

Al contrario sorprende il 'silenzio' (almeno per quanto se ne sa ora) del primo papa 'avignonese', Clemente V, nei confronti dei Servi di santa Maria, dal momento che nei suoi registri si possono contare oltre diecimila atti, 220 dei quali alla sola Chiesa di Bordeaux di cui era stato arcivescovo. Le cause di un simile comportamento vanno forse cercate, più che nei complessi problemi religiosi e politici contingenti o nel suo debilitato stato di salute, nella condizione dello stesso Ordine dei Servi, che nei primi anni dopo la *Dum levamus* può beneficiare di una situazione meglio definita giuridicamente, benché non del tutto tranquilla al suo interno, e di un rinnovato impegno nell'espansione, pur senza dimenticare che i contatti con il vertice della Chiesa erano comunque garantiti dai rapporti dei Servi con i cardinali legati, nella fattispecie Napoleone Orsini e Arnaldo di Pellegrue, che in questo periodo indirizzano a frati o conventi del l'Ordine otto lettere. Per tale motivo il periodo che qui interessa si restringe ai 115 anni tra il pontificato di Giovanni XXII (1316-1334) e quello di Martino V (1417-1431), con un leggero incremento di invii durante il

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

grande scisma, in cui proprio la situazione contingente e l'opportunità per i vari papi di consolidare le proprie 'obbedienze' possono meglio giustificare sia la sostanziale inoperosità della cancelleria pontificia 'avignonese' nei confronti dei Servi sia la più intensa attività di quella 'romana' e, in special modo, di quella di Martino V: infatti molte delle 23 lettere da lui inviate all'Ordine dopo la ricomposizione della divisione della Chiesa occidentale sono riconferme di precedenti concessioni la cui validità avrebbe potuto essere impugnata.

Una continuità che invece attraversa i vari pontificati è rappresentata dall'utilizzo ricorrente dei medesimi *incipit* e formulari: in effetti già una cursoria lettura della lista di lettere per i Servi conservate evidenzia immediatamente il fenomeno non solo dell'invio della medesima lettera a molteplici destinatari, il che comporta la riduzione dei documenti concretamente utili alla presente indagine nonostante la loro apparente lievitazione, ma anche quello della ricorrenza di particolari espressioni iniziali per atti di argomento analogo, carattere tipico dei documenti papali in ogni tempo, ma ancora più evidente in conseguenza del crescente volume di lavoro e della sempre più efficiente organizzazione della cancelleria a partire dal XIII secolo, nonché proprio del processo di fissazione dei formulari che consentiva di (ri)conoscere il contenuto dalle prime parole. Per quanto concerne il 'bollario' dei Servi tra XIV e XV secolo il caso più eclatante è la notissima *Regimini universalis Ecclesie*: infatti, oltre alla costituzione di valore perpetuo emanata il 23 marzo 1346 da Clemente VI per riformare alcuni aspetti dell'organizzazione interna dell'Ordine, si conoscono altre undici lettere tra il 1341 e il 1371 che iniziano con la medesima espressione e altre due con *incipit* analogo, cioè *Ad regendum statum*; pure l'*incipit Militanti Ecclesie* viene replicato sette volte tra il 1382 e il 1398, modificandone solo i destinatari, e sei volte tra il 1391 e il 1424 *Frequentes hactenus*, mentre le pure simili espressioni iniziali *Sacre vestre religionis* (tra il 1371 e il 1405 utilizzate cinque volte) e *Sacre religionis* (quattro volte tra il 1380 e il 1421) distinguono interventi alquanto diversi.

Ma è l'evoluzione stessa della prassi di emanazione delle lettere papali a offrire una motivazione più convincente di tali difformità, una prassi testimoniata inequivocabilmente pure dalla documentazione qui in esame attraverso la conservazione di sette suppliche. In effetti, sebbene sia attestata sporadicamente anche nel secolo precedente, a par-tire già dal XIII secolo ma soprattutto tra XIV e XV secolo non solo diviene procedura inderogabile inoltrare per iscritto la richiesta dell'emanazione di una lettera papale, ma anzi si fissano in maniera chiara e rigorosa i requisiti che tali istanze devono avere; successivamente, nel 1342, Benedetto XII prescrive che la cancelleria annoti sia il contenuto integrale della richiesta accolta sia gli altri dati indispensabili per ulteriori controlli su appositi registri, conservati in serie continua fino all'età moderna. Dunque, senza per questo voler asserire l'instaurarsi di un automatismo tra la richiesta di una lettera papale e la sua emissione, la giustificazione del maggiore o minore numero di documenti pontifici per i Servi va ricercata anche (o soprattutto) nelle diverse situazioni contingenti in cui l'Ordine si viene via via a trovare.

Aumentando la documentazione conservata, ne emerge con maggior evidenza un'altra peculiarità: la grande eterogeneità contenutistica. Accanto a lettere la cui portata investe tutto l'Ordine (non solo la già ricordata *Regimini universalis Ecclesie*, ma anche, per esempio, le lettere con cui i papi soprattutto del grande scisma estendono progressivamente ai Servi i privilegi apostolici degli altri Ordini mendicanti, equiparandoli a questi nei fatti) se ne trovano altre di minore importanza ma di spettanza comunque papale, ad esempio le ricorrenti nomine di frati dei Servi a sedi vescovili europee, e molte altre di rilevanza locale o alquanto limitata. Non si tratta affatto di un'attenzione speciale

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

del papato verso i Servi, bensì della concreta manifestazione di una linea di tendenza comune, peculiare in particolar modo al papato avignonese, motivata sia dalla volontà di un pervasivo controllo centrale anche sulle più minute questioni locali sia dal fatto che il rilascio di lettere era una delle entrate fiscali, sebbene non fondamentale, su cui poggiava l'economia curiale, così come la prassi dell'avocazione papale dei benefici ecclesiastici era anch'essa un cespite di introiti non secondario (ma anche una riserva cui attingere per ricompensare i servigi o per favorire alcuni parenti).

Uno sguardo analitico

Come si è appena detto, nel periodo tra il 1316 e il 1431 le questioni sottoposte all'attenzione del pontefice sono state le più varie e perciò si cercherà ora, seguendo un approssimativo ordine cronologico, di raggrupparle in ordine all'analogia degli interventi e in relazione all'impatto su tutta la famiglia dei Servi di santa Maria per ten-tare sia di far emergere su quali aspetti della propria vita religiosa l'Ordine concentrasse la propria attenzione sia di individuare eventuali indirizzi di azione papali, limitandoci per il momento solo ad evidenziare gli ambiti d'intervento maggiormente significativi.

1. *Le lettere relative a situazioni conflittuali e a insediamenti locali*

Come si è accennato, le prime lettere papali conservate sono quelle inviate da papa Giovanni XXII, il quale dopo soli due mesi e mezzo dalla sua incoronazione, avvenuta il 5 settembre 1316, deve occuparsi della violenta lite *de vicinatu* che coinvolge i Servi di santa Maria e i Predicatori di Perugia, ma poi anche delle controversie fondiarie esplose a Siena, Sansepolcro, Montepulciano e Foligno. Gli episodi di conflittualità tra conventi mendicanti 'concittadini', incentrati sul mancato rispetto della distanza minima di 140 canne, avevano avuto il loro apice nella seconda metà del XIII secolo, ma per i Servi è proprio la prima metà del XIV il periodo critico, quando il trasferimento all'interno delle mura urbane di conventi già esistenti da decenni oppure l'insediamento in città di nuove comunità, circostanza particolarmente frequente soprattutto durante il generalato di frate Pietro da Todi, alteravano delicati equilibri faticosamente conquistati.

Il primo intervento pontificio in merito è costituito dalle due lettere *Sua nobis dilecti*, con cui il 22 novembre 1316 Giovanni XXII, accogliendo l'appello del priore dei Servi di Perugia, nomina i giudici delegati all'esame della questione nelle persone del vescovo di Foligno, del priore della collegiata di Santa Cristina di Valtopina e di Rainaldo Galterilli canonico fulginatense. La lunga *narratio* non solo riassume gli eventi intercorsi tra il 1313, anno del trasferimento dei Servi all'interno delle mura, nella parrocchia di San Paolo presso Porta Eburnea, e il 1316, ma della controversia restituisce anche tutta la straordinaria virulenza, responsabile in parte anche del suo protrarsi nel tempo (1316-1328) e della sua ricchezza documentaria, che la rende assai nota. Si viene così a sapere che la reazione dei frati Predicatori, cui si uniscono dal 1317 le consorelle del monastero di Santa Maria delle Vergini, si era manifestata un anno dopo il trasferimento dei Servi su un terreno acquisito *licite*, periodo nel quale questi avevano avviato l'edificazione del complesso e *amplius divinis laudibus institerunt*, motivo che aveva determinato la citazione in giudizio di fronte al vescovo domenicano Francesco Poggiper la violazione del privilegio apostolico delle 140 canne, come in molti altri noti casi; la ricusazione del giudice da parte dei querelati, cui l'Ordi nario aveva revocato la licenza edilizia, li aveva indotti ad appellarsi al papa. Dalle vie legali si era passati addirittura allo scontro fisico, tanto da arrivare, nel 1317, persino a un assalto *manu armata* per cercare di demolire il convento in costruzione, tentativo sventato dal pronto accorrere dei perugini in difesa dei Servi; forse proprio questo ennesimo episodio, il più grave, potrebbe aver convinto il priore generale Pietro da Todi della necessità di recarsi alla curia pontificia per impetrare da Giovanni XXII una misura risolutiva. Nel frattempo la contesa a Perugia era tornata nelle aule della

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

giustizia ecclesiastica locale con scambi di non meglio precisate accuse false da parte dei Predicatori e manifestazione di timori anche per la propria incolumità e reiterati appelli alla Sede apostolica da parte dei Servi, che di fatto differiscono la composizione della vicenda e costringono il pontefice a intervenire ben sei volte per delegare, com'era prassi, l'esame dei diritti dei contendenti a diverse autorità locali nelle varie fasi della causa; una nuova sentenza sfavorevole ai Servi produce poi l'ultimo ricorso al papa, che nel 1328 incarica dell'esame della causa l'abate e l'arciprete di Orvieto nonché il priore di Santa Lucia di [*Rasa*?].

Dall'analisi delle lettere papali, in particolare dalla *Sua nobis prior* del 10 gennaio 1317 e dall'altra di medesimo *incipit* del 15 febbraio 1320, emerge chiaramente che l'accusa dei Predicatori verte non solo sul comportamento pubblicamente 'mendicante' dei Servi di santa Maria (e su un ipotizzabile successo presso il laicato), ma anche sul loro possesso di alcuni privilegi tipici di tali Ordini, cioè l'esenzione dalla decima dovuta alla Sede apostolica e il godimento di altre immunità e libertà; in merito i Servi si difendono dichiarando che la loro condotta è solo occasionale a causa della scarsità dei mezzi di sopravvivenza, giacché nulla nelle loro costituzioni e nella regola proibisce loro di possedere, e, come era accaduto nel periodo successivo al Lionese II e sarebbe successo in liti posteriori affini a questa, devono aver corroborato le loro asserzioni con *consilia* espressi da rinomati giuristi. In effetti nel codice trecentesco 1402. E. 8 della Biblioteca Nazionale di Firenze, dove sono stati riuniti parecchi pronunciamenti di esperti canonisti su diversi quesiti (*in primis* quelli di Giovanni d'Andrea sull'inserimento dei Servi nel novero dei Mendicanti e sul conseguente vincolo delle 140 canne), ve n'è uno che, sebbene senza data, deve essere stato formulato proprio per questa lite. Infatti il professore di diritto canonico Tibaldo da Perugia, nell'introdurre gli opportuni riferimenti normativi per dimostrare «quomodo transmutatio monasterii et ecclesie conventus Perusii sit rite facta et sit perpetuo servanda et non possit contrarium fieri per episcopum Perusinum vel alium», ricorda che il primo convento era stato «constructum in loco parvo ac dificili seu ubi sint persecutores» e che il trasferimento *in loco decenti* si era reso necessario *pro periculis evitandis*, rientrando quindi nei casi previsti dalla legge, per concludere «unde cum sit facta ipsa transmutatio prout ius permittit, debet servari maxime».

Quanto fosse ambigua la loro condizione è dimostrato dalle sentenze cui si allude nelle lettere papali, ma pure dagli esiti delle analoghe controversie esplose in altre città: ad esempio pochi anni prima a Siena, dopo ripetuti inconvenienti, il vescovo domenicano Ruggero da Casole aveva concesso ai Servi il privilegio, peculiare dei Men dicanti, delle 140 canne, anche se poi li aveva scomunicati nel 1316 per aver ammesso i parrocchiani ai sacramenti e alle sepolture in tempo d'interdetto, sanzione revocata da Giovanni XXII il 26 giugno 1317. Nel caso perugino, invece, sia il vescovo sia gli abati dei monasteri di San Pietro e di San Benedetto di Pietrafitta e il priore di San Biagio di Valle accolgono le rimostranze dei Predicatori, mentre, pur in assenza della sentenza papale definitiva, qui (come altrove) le vicende successive del convento dimostrano che la Sede apostolica non poteva fare altro che rigettare quelle istanze in mancanza di elementi giuridici inoppugnabili.

D'altro canto risulta difficile pensare che Giovanni XXII avrebbe potuto deliberare diversamente, visto che nel medesimo torno d'anni deve intervenire anche nei contenziosi che vedono altri conventi dei Servi contrapporsi ad autorità cittadine locali, responsabili dell'appropriazione proprio di alcuni possedimenti fondiari dei frati. Inizialmente, con la lettera *Sua nobis prior* del 15 ottobre 1317, il pontefice affida l'esame della controversia sorta a Sansepolcro a giudici delegati *in loco*, che esprimono una sentenza favorevole ai frati, rimasti però non del tutto soddisfatti e perciò nuovamente appellanti al papa, che

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

con la *Exposuerunt nobis*, emanata in data compresa tra il 1322 e il 1323, nomina altri giudici; ancora, il 15 novembre 1323, con la *Conquesti nobis* Giovanni XXII incarica il vescovo di Arezzo Guido Tarlati di dirimere definitivamente la questione, giacché le autorità e i consigli cittadini si rifiutano di riconoscere la proprietà dei Servi sui beni contesi e per questo saranno colpiti da scomunica e interdetto il 31 luglio 1324 e costretti in quello stesso anno a risarcire in denaro i frati. Dopo tre anni il pontefice interviene in un'analoga lite a Montepulciano e con la *Ad audientiam nostram* del 30 aprile 1326 incarica il priore di San Pietro di Petrorio della diocesi di Chiusi di adoperarsi per la restituzione al locale convento dei Servi dei numerosi e variegati possedimenti e diritti che gli erano stati alienati («decimas, terras, domos, vineas, prata, pascua, nemora, molendina, redditus, census, iura, iurisdictiones, maneria, possessiones et quedam alia bona ipsius monasterii»); per lo stesso anno poi si ha (solo) notizia di un altro intervento papale in merito a una nuova contesa tra i frati e il monastero camaldolese biturgense del Santo Sepolcro, probabilmente per il mancato rispetto di alcuni degli ampi privilegi di cui questo cenobio godeva. Ancora l'anno successivo, il 16 novembre, con un'altra *Sua nobis prior* Giovanni XXII è chiamato a delegare al priore della Chiesa di Foligno un'altra controversia fondiaria che vede contrapposti il priore e il locale convento dei Servi ad Agnese, vedova di Giacomo Compagnone e tutrice di Giacomuccio del fu Nicola Compagnone, in merito ad alcune terre dei frati da lei detenute illegalmente per le quali, informa la *narratio*, da entrambe le parti già ci si era appellati a diverse autorità in un crescendo di azioni legali. Tra il 1339 e il 1340, con strascichi fino al 1365, sono i frati della provincia di Germania a trovarsi coinvolti in controversie motivate o dal trasferimento del convento (è il complesso caso di Santa Maria *Ortus celi* di Nordhausen, a tutela della cui libertà intervengono inizialmente Benedetto XII tra il 1339 e il 1340 e infine Urbano V nel 1365)o dagli abusi e dalle prepotenze che i frati subiscono (è il caso di Hayn, cui Benedetto XII estende la protezione apostolica il 5 novembre 1339).

Una simile litigiosità ricorrente e diffusa può giustificare i toni di rimprovero di Giovanni XXII nei confronti dei religiosi che, avviluppatisi nei *litigiorum anfractibus*, rendono necessario il suo intervento, ma non deve affatto essere ritenuta la caratteristica fondamentale dei rapporti a livello locale, giacché in altre zone italiane il clima pare caratterizzato da tutt'altra atmosfera. In effetti il medesimo pontefice negli stessi anni si dimostra benevolo e sollecito nei confronti dei Servi, accogliendo prontamente le richieste di regolarizzazione del loro insediamento in alcuni conventi già dei frati della Penitenza di Gesù Cristo, complessi per altro «di scarso valore e fatiscenti» nei quali da tempo, come dichiarato nelle *narrationes*, erano subentrati a questi per iniziativa degli Ordinari diocesani (tra cui un domenicano, confratello di quello perugino ma non ostile ai Servi) giacché gli ultimi Saccati, Ordine cassato dal concilio Lionese II, erano ormai defunti e perciò quei beni erano riservati alla Sede apostolica: è quanto avviene a Parma tra 1320 e 1324e a Spoleto nel 1327 e nel 1343. È ancora Giovanni XXII, con la *Cum a nobis* del 14 marzo 1331, a consentire che il *magister* (?) *generalis* dei Servi riceva in donazione dalla famiglia Saraceni la chiesa romana di Sant'Eusterio, il primo convento a sud di Viterbo; poi, per l'interessamento del generale frate Nicolò da Venezia, si stabiliranno definitivamente nella chiesa, che «in suis edificiis nimium est collapsa ac etiam ruinosa», di San Marcello, la cui donazione da parte del cardinale protettore Androuin de la Roche è approvata da Urbano V il 7 dicembre 1368 con la *Apostolice servitutis*.

Il quadro fin qui delineato non muta significativamente nel prosieguo del tempo fino alla conclusione del grande scisma e il gruppo delle lettere relative alle diverse situazioni locali si manifesta il più cospicuo (ben 26, comprese quelle già ricordate), interessando un po' tutte le zone in cui l'Ordine era diffuso e le più varie congiunture: giacché l'espansione

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

prosegue ancora, e non solo in Italia, anche se con un ritmo un po' più rallentato dalla seconda metà del XIV secolo, ai vari pontefici viene spesso richiesto di confermare l'acquisizione di un nuovo convento dell'Ordine, talora ricevuto in donazione, o il trasferimento di uno già esistente, ma più in generale anche di sostenere lo sforzo propulsivo. È quanto fa Gregorio XI il 5 maggio 1374, quando, accogliendo la richiesta dei Servi, rilascia la *Sacre vestre religionis* con cui concede loro in via preventiva la licenza apostolica di ricevere nei regni di Castiglia e Portogallo sei conventi già costruiti o da costruire in cui possano risiedere 12 frati, licenza da inquadrare nel suo più vasto disegno di lotta contro l'eresia («cum [...] sint nonnulli viri devoti qui sub vestre religionis habitu Deo ac beate Marie virgini eius matri cupiunt deservire ac vestrum Ordinem profiteri») e di negoziazione della pace tra i sovrani iberici ad opera del cardinale legato Gui de Boulogne, lì recentemente defunto. Anche se il successivo insorgere dello scisma non ha reso possibile avviare i nuovi insediamenti, qualche decennio dopo questa concessione acquisisce un valore universale: infatti il papa 'pisano' Giovanni XXIII con la *Sacer Ordo vester* (7 ottobre 1412), reiterata e convalidata poi da Martino V il 29 giugno 1423, concede al generale frate Stefano e all'Ordine il privilegio, che li accomuna in ciò agli altri Mendicanti, sia di poter ricevere case e luoghi eventualmente elargiti per donazione sia di fondarne ed edificarne *ex novo*.

Tuttavia alla guida della cristianità non sono mancate altre occasioni per manifestare la propria benevola attenzione a favore di nuovi insediamenti: tra i vari casi si può ricordare, ad esempio nel 1342, il consenso di Benedetto XII a ricevere il nuovo convento veneziano di Santa Maria Novella (poi di San Giacomo) alla Giudecca; ma chiarisce bene il meccanismo alla base di tali interventi la vicenda dell'avvio di una comunità di Servi a Praga, allora in pieno sviluppo perché sede della corte imperiale. Infatti la lettera di Innocenzo VI*Piis principum fidelium* del 28 dicembre 1359 fa seguito a una specifica richiesta, conservata, con cui l'imperatore e re di Boemia Carlo IV aveva impetrato la licenza di fondazione del convento per almeno 12 frati, in adempimento a un voto di nove anni prima per una grave malattia (ma forse anche come segnale di distensione nei dialettici rapporti tra le due massime autorità del tempo); a sostegno del nuovo complesso, prontamente edificato, il 30 aprile 1361 il papa accoglie un'altra supplica del sovrano elargendo la conferma apostolica e indulgenze per i visitatori; qualche anno più tardi l'imperatore si rivolge ancora al pontefice per chiedere che acconsenta all'incorporazione della chiesa parrocchiale di San Michele maggiore, di cui egli detiene il giuspatronato, al convento dei Servi per ampliare il culto divino e poter accrescere il numero dei frati, istanza accolta da Urbano V che rilascia perciò la lettera di valore perpetuo *Sub religionis habitu* il 29 maggio 1366. Analogamente a Mantova, su richiesta dei frati e del signore della città Francesco Gonzaga, la chiesa di San Barnaba viene confermata da Bonifacio IX con la *Sacre vestre religionis* del 18 novembre 1390 e poi dotata anche di tutti i diritti parrocchiali, in un primo momento traslati alla chiesa più vicina. Queste e consimili circostanze (ad esempio, la concessione del priorato pisano di Sant'Andrea di Chinsica nel 1405, riconfermata 15 anni dopo, oppure quella della chiesa parrocchiale aretina di San Pier piccolo nel 1413) palesano anche un nuovo sviluppo dell'Ordine tutto, che accetta la possibilità di stabilirsi ora in complessi conventuali già esistenti e di assumersi anche l'onere dell'annessa *cura animarum* con maggiore frequenza.

2. *Le lettere riguardanti tutto l'Ordine: la nomina del priore generale*

In ordine cronologico, il primo ambito di intervento papale con ripercussioni macroscopiche su tutta la vita dell'Ordine è invece il conferimento diretto delle maggiori cariche gerarchiche, cioè il priorato generale oppure il vicariato (in due casi) o, ancora, il

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

provincialato (in un unico caso), procedura attuata tra il 1341 e il 1424 attraverso 15 lettere, la maggior parte delle quali emanate dai pontefici avignonesi. In effetti non è una novità che il primo provvedimento esplicito in tal senso sia stato originato dalla nota contestazione contro il generale frate Pietro da Todi, promossa e risolutamente portata avanti da alcuni conventi delle province di Tuscia e del Patrimonio e capeggiata soprattutto dai priori e dai frati di quello fiorentino, contestazione che, stando ai pochi documenti rimasti, procedeva da alcuni anni (almeno dal 1328) ma si era inasprita dal 1334, tanto da spingere il cardinale legato Ponzio Étienne ad emanare, probabilmente il 25 marzo, nei territori sottoposti alla sua legazione, quindi proprio nelle province di Tuscia e del Patrimonio, addirittura una sentenza di scomunica nei confronti di frate Pietro. Probabilmente, se inserita in questo quadro di viva tensione, la lettera *Oblata nobis* che Giovanni XXII invia al cardinale Giovanni Gaetano Orsini, legato apostolico, l'11 ottobre 1329 acquista un diverso valore: il papa incarica il prelato di intervenire in favore di frate Andrea Petri da Orvieto, probabilmente uno dei vicari del generale tudertino, da alcuni confratelli della Tuscia a lui avversi (*emulos*) accusato – falsamente – di non meglio precisate 'colpe ed eccessi gravi ed enormi' e perciò condannato e fatto arrestare dai visitatori papali Bertrando Cariti, arcidiacono di Lavaur, e Guglielmo Dolcini, procuratore generale dei Predicatori; il frate si era appellato al papa, anche grazie al sostegno, pure economico, garantitogli dal governo veneziano, che aveva inviato un emissario per farlo liberare e portare nella città lagunare (e quasi contemporaneamente aveva espulso per sempre dalla città frate Clemente da Firenze).

Negli anni Trenta la questione si aggrava ulteriormente e mediante dei *libelli* contenenti le motivazioni e i diritti dei contendenti (secondo la prassi usuale) viene sottoposta direttamente all'attenzione del pontefice da frate Clemente da Firenze, che fin dal mese di settembre di quell'anno risulta presente in curia; tuttavia la morte di Giovanni XXII, il 4 dicembre 1334, sospende temporaneamente la causa, che poi passa all'esame del neoeletto Benedetto XII, il quale, secondo il vivido racconto dell'annalista, non solo avrebbe esortato frate Clemente e i suoi *socii ad pacem et religiosam animi quietem*, ma prontamente (cioè tra la fine di dicembre 1334 e gli ultimi giorni di febbraio 1335) avrebbe anche affidato l'esame della vicenda al vescovo di Firenze Francesco Silvestri e a quello di Pistoia Baronzio Ricciardi *veluti pacificatoribus*, ma evidentemente senza successo. In fatti dopo pochi anni, nell'aprile 1339, frate Pietro risulta presente nella curia avignonese, da dove invia una lettera di procura a due confratelli del convento di Ferrara, e attraverso il cardinale legato Bertrand du Pouget il pontefice si risolve a convocare nella cittadina francese per il 1° aprile 1341 *pro reformatione Ordinis* nominativamente i numerosi frati coinvolti nella vicenda, tanto che l'annalista afferma ironicamente che sembrava che il capitolo generale si doves-se celebrare in curia. Stando al racconto del Giani, Benedetto XII sarebbe intervenuto con decisione e, dopo aver letto le memorie addotte dai contendenti e averli ascoltati, avrebbe subito sollevato Pietro da Todi dal suo incarico, relegandolo addirittura nell'eremo di Sant'Ansano.

In effetti il 31 dicembre 1341 il pontefice emana due lettere con il medesimo formulario *Regimini universalis Ecclesie*: nella prima, pur non stabilendo nulla circa frate Pietro da Todi, che quindi nominalmente conserva ancora il suo incarico generalizio, esonera dal loro incarico i vicari generali Cristoforo e Paolo da Parma, Simone da Todi e Angelo da Castelfiorentino e affida, fino a nuova decisione («quousque per dictam Sedem super hoc fuerit aliud ordinatum»), la cura, il governo e l'amministrazione dell'Ordine *in spiritualibus et in temporalibus* ai frati Angelo da Rimini del convento di Rimini e Andrea da Todi di quello di Perugia«super quibus vobis apud nos laudabilia et fidedigna testimonia perhibentur», pur limitandone l'operatività, giacché inibisce loro esplicitamente

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

l'alienazione di beni immobili e diritti dei frati e dei conventi; con la seconda, in cui sono duplicate l'arenga e la *narratio* integrale della prima, ingiunge a tutti i priori e frati dei Servi di prestare la dovuta obbedienza ai suddetti due *administratores*, dei quali ratifica preventivamente eventuali sentenze *in rebelles*.

Le espressioni utilizzate nelle due lettere lasciano percepire una certa consapevolezza nel pontefice che un simile atto, per quanto interlocutorio, si configura come una grave intromissione nella vita dell'Ordine al limite della legittimità (o quanto meno mal tollerabile), giustificata però dalla contingente grave eccezionalità ma anche dall'imminenza di una riforma papale dell'Ordine stesso («status eorum in spiritualibus et temporalibus reformacione non modica indigebat», opinione più volte ripetuta nella lettera): la *narratio* non solo quindi funge da 'riassunto delle puntate precedenti', ma anche da argomentazione implicita a favore. Vengono infatti sinteticamente esposte le accuse, presentate *in consistorio coram nobis*, contro il – comunque – *dilectus filius* frate Pietro da Todi («in administracione sua male et parcialiter se habebat et multa contra Deum et iusticiam ac ipsorum antiqua instituta, eciam per Sedem apostolicam ex certa sciencia confirmata, temere attemptarat») e le tappe che hanno portato a un così grave provvedimento: la convocazione diretta in curia sia del generale sia di priori e frati coinvolti nella contestazione, l'assegnazione papale *oraculo vive vocis* ai fidatissimi cardinali Pietro Despréz e Bertrand du Pougetdel compito di ridurre le parti *ad pacem, si possent*, e di riferire fedelmente al papa l'andamento della questione, la condotta dei vicari Cristoforo e Paolo da Parma, Simone da Todi e Angelo da Castelfiorentino, ancora più grave e scorretta di quella del generale e perciò subito esonerati dall'incarico «dicto negocio in curia sic pendente».

Tale transitoria soluzione di compromesso sortisce l'effetto di sospendere la conflittualità, ma ovviamente non di risolverla, anche a causa del decesso del pontefice, sopraggiunto di lì a pochi mesi (aprile 1342): quale decisione avrebbe assunto in proposito il papa, si può a questo punto solo congetturare sulla base di alcuni deboli elementi delle due lettere. In effetti il papa si rivolge ad entrambe le parti contendenti utilizzando l'appellativo onorifico *dilectus/i filius/i*, come prescritto dallo *stilus curiae* in verità, e nei confronti dell'operato di frate Pietro da Todi pare non sbilanciarsi troppo, giacché non ricorre ad espressioni di palese disapprovazione e circoscrive le accuse a quanto gli viene riferito (il che suona strano in un uomo che si sa essere stato giudice scrupoloso e severo), mentre dall'inchiesta' dei due cardinali sembrano essere emersi elementi più concreti a carico dei vicari del generale (anch'essi però designati *dilecti filii*), subito rimossi, appunto.

Le supposizioni finora avanzate dagli studiosi in merito alle 'colpe' di frate Pietro da Todi convergono su una politica di restaurazione di una più rigorosa osservanza regolare, quindi anche di maggiore rispetto dell'ideale pauperistico primigenio, il che non dovrebbe essere risultato sgradito all'austero Benedetto XII, che per altro all'incirca nel medesimo periodo, sostanzialmente tra il 1335 e il 1338, si stava occupando della riforma di altri Ordini religiosi, tra i quali, per quanto in questa sede interessa, Minori e Predicatori, entrambi energicamente richiamati a un maggiore rispetto delle proprie costituzioni. In particolare presenta evidenti analogie la vicenda che tra il 1338 e il 1341 coinvolge i seguaci di san Domenico, il cui maestro generale frate Ugo di Vaucemain è invitato, il 18 dicembre 1337, a presentarsi in curia entro tre mesi per chiarire le notizie circa alcuni 'abusi' da lui commessi e per discutere della riforma del l'Ordine; la vicenda è poco documentata, ma, similmente a quanto accade presso i Servi, sembra che la controversia, già emersa negli anni immediatamente precedenti, abbia avuto origine dal ricorso di alcuni frati al tribunale curiale e che anche in questo caso l'essenza del problema sia stato il

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

ripristino del rispetto della povertà iniziale. Tuttavia i superiori domenicani percepiscono questo intervento papale come un inammissibile attentato alla libertà dell'Ordine, che difendono tanto tenacemente da costringere il pontefice ad abbandonare il suo progetto di riforma.

Così non accade invece presso i Servi: infatti la lacerante contesa passa all'esame del successore di Benedetto XII, Clemente VI, che la conduce a 'soluzione', come chiarisce la lettera *Ad regendum statum* del 3 dicembre 1344, da cui risulta pure che frate Pietro, evidentemente nella speranza di essere assolto dalle accuse e di essere reintegrato nella pienezza del suo potere generalizio, era rimasto ad Avignone, di fatto 'ostaggio' della curia, fino alla morte là avvenuta. Tale evenienza, in virtù dell'avocazione delle cariche resesi vacanti in tal sede, dallo stesso Clemente estesa anche a quelle minori proprio nel 1344e menzionata nella *narratio* della suddetta lettera, offre al nuovo papa la possibilità di conferire legittimamente il generalato del l'Ordine a frate Matteo da Città della Pieve, a proposito del quale ha avuto informazioni fededegne circa «litterarum sciencia [è infatti il primo *magister* tra i priori generali dei Servi], religionis zelo, vite mundicia, honestate morum, providentia temporalium et circunspectione spiritualium»; quindi con un'altra lettera dai medesimi *incipit* e datazione ingiunge a tutti i priori e frati di prestargli la dovuta obbedienza. Cosa pensasse Clemente VI di un così prolungato dissidio (oltre 25 anni!) è difficile dire; tuttavia va notato che glissa sulla questione, mentre sottolinea la necessità di incaricare del priorato «personam utilem et etiam fructuosam cuius probitate, circunspectione et industria dictus prioratus salubriter gubernari et regi ac etiam prosperari valeat»: forse aveva qualche dubbio sull'operato del ge ne rale tudertino?

Quanto appena esposto offre comunque a Clemente VI anche l'opportunità di mettere finalmente in atto, attraverso la lettera di valore perpetuo *Regimini universalis Ecclesie* del 23 marzo 1346, quella profonda riforma organizzativa mirante alla limitazione dell'autorità del generale e degli altri superiori e alla decentralizzazione delle loro competenze con lo scopo dichiarato di evitare i danni causati dal ripetersi di simili episodi(i fatti del decennio seguente, però, dimostreranno insufficiente l'intervento pontificio), ma in real tà nella linea delle misure riformatrici già adottate sia dal suo predecessore Benedetto XII sia da lui stesso nei confronti di altri Ordini religiosi, anche se di maggiore impatto. Nella lettera si prescrivono la periodicità non più annuale, bensì triennale sia del capitolo generale che dell'incarico generalizio (eventualmente rinnovabile), il giuramento di fedeltà alla Chiesa e al papa per tutti i responsabili, l'automatica conferma pontificia per il generale, l'elezione dei priori provinciali demandata all'annuale capitolo provinciale e quella del priore conventuale ai confratelli del convento, la riduzione dell'incarico sia per il provinciale (tre anni) che per il priore conventuale (non più di due anni).

A seguito della morte di frate Matteo, avvenuta però fuori della curia pontificia, il 3 dicembre 1348, analogamente a quanto accaduto quattro anni prima, Clemente VI, con due *Regimini universalis Ecclesie*, conferisce a frate Vitale da Bologna il generalato dell'Ordine «ne longe vacationis exponeretur incommodis» e quindi comunica ciò all'Ordine tutto, nonostante la bolla di riforma dell'Ordine, da lui stesso predisposta, ne attribuisse la scelta al capitolo generale. In tal modo Clemente, durante il cui pontificato si collocano due nomine generalizie, inaugura una prassi che si sarebbe poi ripetuta sistematicamente fino al 1374: il riaffiorare di nuove tensioni nella primavera del 1356 contro frate Vitale da Bologna, anch'egli accusato da un gruppo di frati facenti capo al convento fiorentino e al loro priore di iniquità, tirannide, dilapidazione di beni e addirittura distruzione di conventi, non produce un intervento di Innocenzo VI come nel caso sopra ricordato di frate Pietro, mentre il 20 febbraio 1363 Urbano V, a seguito della promozione dello stesso frate Vitale all'episcopato di Ascoli (19 dicembre 1362), senza aspettare la convocazione del capitolo

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

«ne longe vacationis exponeretur incommodis», con una *Regimini universalis Ecclesie* indirizzata a frate Nicolò da Venezia, già priore della provincia di Venezia, gli conferisce il generalato e con un'altra, con medesimi *incipit* e datazione, ingiunge a tutto l'Ordine di prestargli la dovuta obbedienza. Quindi, secondo la notizia imprecisa degli *Annales*, a seguito della morte di frate Nicolò il 26 agosto 1370, in una data incerta Urbano V procede nuovamente alla nomina del priore generale nella persona del *magister* frate Matteo da Bologna. Tale prassi si replica per l'ultima volta con Gregorio XI, l'ultimo papa avignonese, il quale, a seguito della sopraggiunta morte di frate Matteo, il 17 febbraio 1371, sebbene fosse ormai imminente la riunione del capitolo, con una prima *Regimini universalis Ecclesie* promuove al generalato frate Antonio Mannucci da Firenze e con una seconda lo comunica a tutto l'Ordine, cui intima di prestargli la dovuta obbedienza; tuttavia, applicando il dettato della *Regimini universalis Ecclesie* del 1346, nel successivo capitolo generale del 1374 il Mannucci non viene riconfermato e al suo posto viene eletto all'unanimità frate Andrea da Faenza.

Anche se continuativamente reiterata per trent'anni, la nomina pontificia del priore generale non può non essere considerata una vera e propria ingerenza nella vita interna della famiglia dei Servi, giacché viola la facoltà di libera elezione del proprio superiore concessa all'Ordine fin dal 1263 da Urbano IV con la *Inducunt nos*e poi riconfermata da Benedetto XI con l'esplicito richiamo inserito nella *Dum levamus* nel febbraio 1304. A partire dalla designazione di frate Vitale da Bologna ricorre sistematicamente solo la formula «ne longe vacationis exponeretur incommodis» a giustificare

– debolmente – l'intervento del papa, di fronte al quale però l'Ordine non lascia trasparire alcun segno di insofferenza o di reazione, come invece era accaduto presso i Predicatori, fino al 1374, quando finalmente riesce a riappropriarsi dell'elezione del proprio superiore. Da questo momento si registrano solo sporadicamente analoghi interventi, che si limitano però alla scelta di un vicario generale *ad interim* in attesa che il capitolo generale si riunisca e proceda alla nuova nomina: il 12 febbraio 1410, adducendo come motivazioni la morte *extra curiam Romanam* del generale frate Antonio da Bologna e la conoscenza di «quot et quanta tam in spiri tualibus quam in temporalibus secum trahat incommoda necnon contentiones et iurgia, rancores et odia consueverint in Ordinibus suo pastore carentibus suboriri», Alessandro V sceglie come vicario generale frate Antonio da Alessandria, il quale però viene quasi subito rimosso dall'incarico dal cardinale Baldassarre Cossa, futuro papa Giovanni XXIII, proprio per garantire al capitolo generale, già indetto, la massima libertà nella scelta del generale in osservanza degli *Ordinis instituta*; Gregorio XII invece, il 15 marzo 1414, giacché la provincia Romana è rimasta senza superiore ed è noto che «propter hoc presens damnandum scisma [...] reformatione non modica indigere», procede d'autorità a conferire tale responsabilità a frate Biagio Bianchi da Rimini.

Ma è soprattutto papa Martino V ad esplicitare con grande chiarezza la consapevolezza della gravità di un'azione del genere, che suscita ora una decisa reazione nei frati: se già il 18 maggio 1424, nel designare frate Pietro da Roma a vicario generale in seguito alla morte di frate Stefano da Sansepolcro, dichiara che è mosso dalla volontà «quod dictus Ordo non patiatur in spiritualibus et temporalibus detrimentum» e che la nomina ha valore fino a che l'Ordine non si sia provvisto di un generale, è soprattutto nella correlata lettera *Super gregem dominicum*, emanata da Roma il 18 settembre 1424 su richiesta – si noti – di Nicolò da Perugia e Marco da Firenze, soci del priore generale recentemente defunto e appellatisi ai vicari pontifici contro il confratello di 'nomina papale', a proclamare *ad futuram rei memoriam* che con la predetta designazione «non intende derogare alle costituzioni dei frati, secondo le quali ogni volta che muore il

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

generale agli stessi soci spetta convocare entro 6 mesi i priori e i discreti dei singoli conventi per eleggere un nuovo priore generale»(che, per altro, sarà proprio frate Pietro).

3. *Le lettere riguardanti l'equiparazione agli altri Ordini mendicanti*

Con la riacquisizione dell'autonomia di scelta del proprio priore generale inizia per l'Ordine dei Servi una nuova essenziale fase della propria storia, l'epilogo dei due fondamentali 'secoli costitutivi' della fisionomia istituzionale dell'Ordine e della sua piena inclusione nel corpo ecclesiale: infatti, com'è noto, non solo riprende l'espansione con la fondazione di nuovi conventi, ma soprattutto un consistente gruppo di lettere papali, emanate nei 45 anni intercorsi tra il 1380 e il 1425 a un ritmo incalzante, documenta l'assenso dei pontefici alla realizzazione del progetto di esplicita assimilazione giuridico-spirituale dei Servi agli altri Ordini mendicanti mediante l'estensione dei privilegi già concessi dalla Sede apostolica a questi ultimi in tempi diversi nel corso del XIII secolo.

Che la *Dum levamus* non avesse risolto tutti i problemi, è ormai risaputo: lo dimostrano pure le numerose situazioni conflittuali cui si è accennato, così come chiariscono bene quale fosse il nodo cruciale, l'ambiguo *status* giuridico dei Servi, sospesi tra mendicanza e non mendicanza. Era quindi inderogabile un pronunciamento ufficiale in proposito, anche in considerazione del fatto che la ripresa espansiva potenzialmente rischiava di moltiplicare le occasioni di scontro, per quanto (o forse proprio perché) sia le gerarchie ecclesiastiche sia il laicato già da tempo e ovunque li percepivano come 'mendicanti', a questi accomunandoli nella beneficenza, e il momento era propizio sia per la maggiore tranquillità e stabilità interna sia per l'apertura di una nuova fase della storia del papato con l'avvio del grande scisma, che tra le altre implicazioni includeva anche la necessità di stabilizzare ed estendere le proprie obbedienze.

Anche se qualche isolato passo era già stato compiuto in questa direzione (ad esempio da Gregorio XI nel 1374 con la *Sacre vestre religionis*, annullando una proibizione di Bonifacio VIII rivolta ai Mendicanti, cui evidentemente ora il papa accomuna i Servi), il cammino di equiparazione dei Servi inizia di fatto con Urbano VI, che accorda importanti concessioni con alcune delle undici lettere loro indirizzate: il 7 aprile 1380 promulga da Roma la *Sacrosancta Romana Ecclesia*, con cui, in ragione anche della loro manifesta fedeltà alla Sede romana («vos et vestrum Ordinem predictum quem erga nos et eandem Ecclesiam devotione perlucere conspicimus»), elargisce la piena e totale esenzione da ogni giurisdizione ecclesiastica e ordinaria, dal versamento di qualunque tipo di sussidio caritativo e sovvenzione e dalle convocazioni sinodali, accogliendoli sotto la protezione apostolica «in ius et proprietatem beati Petri et Sedis apostolice», concessione reiterata nel 1414 da Giovanni XXIII «sicut eorumdem Ordinum Mendicantium fratres», ma limitatamente al solo territorio fiorentino, e infine rinnovata *ad perpetuam rei memoriam* ed estesa da Martino V il 10 luglio 1418 con la bolla *Apostolice Sedis providentia*.

Nuovamente, il 14 aprile 1380, Urbano VI emana la bolla *Sacre religionis*, con cui stabilisce e ordina *ad perpetuam rei memoriam* che nessun professo dei Servi possa passare all'Ordine benedettino o ad altro Ordine mendicante o farsi promuovere rettore di chiese parrocchiali senza una speciale licenza della Sede apostolica: casi di apostasia si erano verificati anche negli anni precedenti, intensificandosi dopo la grande peste, tanto da indurre l'Ordine a richiedere due specifici *consilia* ai famosi giuristi Giovanni d'Andrea e Tibaldo da Perugia e, poi, Innocenzo VI ad accogliere la richiesta del generale dei Servi ed emanare un divieto in proposito con la *Apostolice servitutis* il 5 marzo 1354, ma forse il contesto 'scismatico' aveva ulteriormente peggiorato la situazione. Nel medesimo 14 aprile 1380, poi, il pontefice, avendo avuto contezza della presenza nell'Ordine di maestri in teologia e di numerosi sacerdoti adeguatamente preparati per la *cura animarum*, con la *Sacer Ordo veste*restende ai medesimi destinatari, che ne avevano fatto richiesta, la

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

costituzione *Super cathedram preminentie*, promulgata da Bonifacio VIII e reiterata da Cle mente V nel concilio di Vienne con la bolla *Dudum*, concedendo loro la facoltà di ascoltare le confessioni e amministrare il sacramento della penitenza a sancire e potenziare il loro impegno pastorale, spesso caratterizzato anche ufficialmente dalla predicazione. Tuttavia proprio in virtù di questa importante concessione, che assimila i Servi agli altri Mendicanti e giunge a convalidare ufficialmente l'attività pastorale per altro esperita già da molto tempo dall'Ordine, tanto da ricevere – come si è accennato precedentemente – anche chiese con annessa cura parrocchiale, anche i Servi sono direttamente coinvolti in tensioni e rivalità con il clero diocesano, ora riaccesesi nell'incerta congiuntura 'scismatica', tant'è che Bonifacio IX con la lettera *Frequentes hactenus* deve ricorrere a più riprese (nel 1391, 1393 e 1395)alla nomina di conservatori o giudici delegati alla definizione di tali controversie con il vescovo, il capitolo e il clero cittadino per la salvaguardia dei diritti dei frati degli Ordini dei Predicatori, Minori, Eremiti di sant'Agostino, Carmelitani e Servi di santa Maria (si noti che non viene utilizzata la definizione di 'mendicanti'), disposizione infine reiterata anche da Martino V il 9 settembre 1424.

Ciò non implica però che questi Ordini possano commettere degli abusi o considerarsi dispensati dal rispetto della normativa vigente relativa alla ripartizione delle offerte: stando infatti alla *narratio* della *Humilibus et honestis* (29 febbraio 1400), i Mendicanti o i Certosini o i Celestini o gli Olivetani o i Servi – ora distinti sia dai Mendicanti sia dai monaci – ai laici che chiedono sepoltura presso le loro chiese ordinano di non fare alcuna menzione della *quarta funeralium* e ciò causa l'intervento di Bonifacio IX, che incarica perciò quel vescovo e gli abati dei monasteri locali di San Procolo e di San Felice di far rispettare presso quegli Ordini quanto stabilito al riguardo e di far consegnare integralmente ai rettori e i vicari delle chiese curate della diocesi bolognese la somma dovuta entro un lasso di tempo da loro stabilito. In questi episodi sembra di poter cogliere i segnali precursori di una nuova fase di crisi nei rapporti tra i Mendi canti e il clero parrocchiale, la cui 'concorrenza', fenomeno assai diffuso nel XIII secolo, riemerge con virulenza proprio agli inizi del XV secolo quando, in particolare, alcuni curati della Savoia portano di fronte al concilio di Basilea (1434) le loro lagnanze contro la predicazione di non meglio identificati «frati Mendicanti» e il 12 febbraio 1434 parte dal concilio una lettera papale – apparentemente autentica – contro i Mendicanti, poi annullata perché risultata falsa. Ma i conflitti non derivano soltanto dall'esercizio delle prerogative pastorali: in realtà già il 22 settembre 1382, a seguito delle lamentele dei Servi, Urbano VI con la lettera *Militanti Ecclesie* aveva incaricato i vescovi di Firenze e di Faenza e l'abate del monastero bolognese di San Felice di svolgere, anche al di fuori dei luoghi cui sono deputati, almeno per un quinquennio l'ufficio di conservatori e giudici a difesa del generale, dei frati e dei loro beni contro coloro che occupano questi o tormentano e offendono quelli. Questa è la prima di una serie di lettere di analogo tenore, ma di differente destinatario, che lascia intravedere una situazione di tensione a livello locale, legata al riemergere di evidentemente mai sopite tensioni con le varie comunità religiose e laiche locali, che tentavano di approfittare della situazione dello scisma per appropriarsi dei beni e dei diritti delle fraternità religiose: infatti il successore di Urbano, cioè Bonifacio IX, reitera questo provvedimento il 30 gennaio 1398, indirizzando quattro lettere coi medesimi *incipit* e contenuto ai prelati di varie zone europee, coprendo così molte delle zone di diffusione dell'Ordine.

Proprio Bonifacio IX, il pontefice in assoluto più attivo e sollecito a favore dell'Ordine dei Servi (la prima delle sue 31 lettere è promulgata appena 18 giorni dopo la sua incoronazione), per altro apporta un significativo contributo al loro percorso evolutivo: infatti il 28 novembre 1393 estende loro i medesimi privilegi e indulgenze già goduti dagli

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

Eremiti di sant'Agostino con la lettera *Sacra vestra religio*, poi reiterata *ad futuram rei memoriam* da Martino V il 24 ottobre 1425 con la bolla *Iniunctum nobis desuper*. Più eloquente al riguardo appare però la *Sacre religionis*, con cui il 27 aprile 1402 Bonifacio IX concede al maestro generale e all'Ordine dei Predicatori tutte le immunità, libertà, indulgenze e privilegi già elargiti a Minori, Eremiti di sant'Agostino, Carmelitani e – si badi bene – Servi di santa Maria: al di là del dettato normativo appare evidente quale fosse ormai la percezione dello *status* dell'Ordine pure presso il vertice della Chiesa.

Un pronunciamento più esplicito in tal senso proviene da Martino V da Mantova, dove soggiorna con la curia di ritorno a Roma dal concilio di Costanza: nella prima, una *Sacre religionis* indirizzata il 3 novembre 1418 al generale frate Stefano da Sansepolcroe a tutti i frati, concede che possano *mendicare ad instar fratrum Ordinum Mendicantium* e usarne liberamente il ricavato, accogliendo così una specifica richiesta nella quale si informava il papa che «a tempore cuius contrarii memoria non existit» nelle città e nei luoghi *ubi moram trahitis* i frati erano soliti chiedere pubblicamente elemosine e preghiere per le loro necessità quotidiane *ad instar aliorum fratrum Mendicantium*, ma alcuni vescovi lo impedivano a causa della non appartenenza dei Servi al novero di quegli Ordini, anche se, *sicut eadem petitio subiungebat*, i proventi dei possedimenti immobiliari dei conventi non bastavano a garantirne l'autosufficienza con danno anche del culto divino. Riceveva così ufficiale sanzione non solo la chiara qualifica dei Servi come Mendicanti, ma anche una prassi regolarmente e continuativamente attestata fin dai primi tempi della storia dell'Ordine e strenuamente difesa nelle controversie già ricordate, quando dai vari querelanti è altrettanto regolarmente addotta a riprova della sua mendicanza.

Due mesi più tardi, il 10 gennaio 1419, ancora da Mantova e indirizzandole nuovamente a frate Stefano che se ne deve avvalere fuori della curia romana, fa redigere due *Provisionis nostre* con cui fa estrarre dal registro della cancelleria due costituzioni da lui stesso emanate nel 1418, la *Viam ambitiose cupiditatis* (contro il passaggio di frati Mendicanti a Ordini monastici) e la *Attendentes quod* (per l'annullamento di lettere di esenzione di papi 'scismatici', anche se da lui riconfermate): giacché i due atti papali trascritti riguardano solo i Mendicanti e i regolari, è riaffermata quale fosse la considerazione che Martino V aveva dei Servi, che ben conosceva.

L'ultimo significativo atto di questo percorso di recupero dell'identità primigenia (ma anche di frate Stefano, che muore entro i due mesi successivi) è la bolla *Sedis Apostolice providentia*, emessa il 16 marzo 1424 su richiesta del generale e dei «fratres et sorores de consortio Servorum sancte Marie nuncupati», con la quale si procede alla conferma *ad perpetuam rei memoriam* della *religiose vivendi forma* già osservata dal Terz'Ordine e qui inserita per corroborarla giuridicamente: ora anche i Servi, analogamente ai Minori e ai Predicatori, sui quali sono modellate le norme costitutive, vedono riconosciuto l'inquadramento canonico del laicato devoto, particolarmente femminile, e con esso la loro completa assimilazione agli altri Ordini mendicanti.

4. *Le lettere riguardanti gli studi e l'inclusione dell'Ordine nella gerarchia ecclesiastica*

Il processo di graduale definizione e costante potenziamento dell'assetto giuridico-canonico dell'Ordine dei Servi non è frutto solo delle munifiche concessioni (più o meno 'disinteressate') dei vari pontefici, ma pure del suo costante e fattivo sforzo a sostegno di un'approfondita e ampia preparazione teologica dei propri frati, i cui alti livelli di competenza saranno sempre più spesso apprezzati e talora ampiamente gratificati, come per altro già avveniva da tempo a livello locale, dal conferimento di importanti incarichi e funzioni alla pari degli altri Ordini mendicanti, assieme ai quali partecipano pure – per la prima volta – ai concili di Pisa, Costanza e Pavia-Siena.

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

È ben noto ormai che la genesi dell'Ordine, la sua primigenia costituzione e le vicende del primo periodo rendono in parte ragione dell'iniziale tiepido coinvolgimento negli studi, così come sono da tempo conosciuti i primi documenti (atti di vendita, testamenti, costituzioni, registri contabili) che a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo rivelano una sempre più manifesta attenzione per la preparazione culturale e teologica dei propri frati, tanto che l'Ordine si dota di uno *studium* a Parigi e inizia a inviarvi i frati. Dal XIV secolo in avanti, invece, le testimonianze al riguardo si moltiplicano e divengono più significative: aumenta progressivamente il numero degli studenti 'parigini', dei docenti e delle prove dell'esistenza di *librarie* conventuali e, addirittura, personali, infine s'intensificano – soprattutto nella prima metà del Trecento – le decisioni dei capitoli generali in merito al disciplinamento degli studi; in particolare merita di essere evidenziato che i frati riuniti a Bologna nel 1320, volendo prendersi cura degli studenti, fissano in tre anni il periodo massimo di tempo da dedicare agli studi propedeutici alla teologia, cioè grammatica, logica o fisica, e otto anni più tardi, questa volta adunatisi a Siena, «poiché [i frati] per mezzo della sacra dottrina sono illustri e di vantaggio a tutto il mondo», deliberano di rendere stabile l'insediamento parigino attraverso l'acquisto di una casa sufficiente a quattro frati, cui si forniscono anche i libri per i corsi e il necessario per vivere dignitosamente nonché delle puntuali regole di comportamento e un termine massimo di tempo (tre anni) per il completamento della preparazione teologica. Non tralascia di intervenire in proposito anche la già citata costituzione *Regimini universalis Ecclesie*, confermando così l'importanza crescente degli studi nella vita del l'Ordine, tanto che non può sfuggire che soprattutto dalla metà del secolo aumenta il numero degli *officiales*, particolarmente i maggiori, insigniti del magistero.

In questo quadro evolutivo si colloca pure una serie di interventi pontifici, che adottano per lo più il formulario iniziante con le parole *Viri sacre lectionis*, attraverso i quali è possibile delineare meglio la stretta interdipendenza tra progresso nelle competenze teologiche e responsabilità nella gerarchia: il primo proviene da Innocenzo VI, che il 4 novembre 1359 incarica il cancelliere della Chiesa di Parigi di conferire, dopo un adeguato esame, l'onore del magistero e la licenza di insegnare nella facoltà parigina, nonostante le norme e le consuetudini dell'Ordine e dello Studio, a frate Paolo da Bologna. Il frate, pur possedendo i titoli accademici che lo rendono qualificato per l'insegnamento superiore (è baccelliere in teologia, ha già svolto l'incarico di lettore di *Sentenze* nei cinque anni trascorsi e ha discus-so diverse *quaestiones* con più maestri dello Studio), «in studio non perseveravit eodem» e perciò deve ricorrere al papa, che assente alla richiesta anche in ragione del fatto che «pro nobis et Romana Ecclesia multipliciter laboravit»: infatti frate Paolo aveva efficacemente coadiuvato il generale frate Vitale da Bologna, di cui risulta vicario, nell'incarico, ricevuto dal cardinale legato Gil Albornoz, di predicare la crociata contro gli Ordelaffi.

Gli anni Sessanta sembrano essere un momento particolarmente significativo: nel corso del decennio vengono erette le facoltà teologiche di Bologna, Padova e Firenze, cui prontamente l'Ordine fa seguire, nel capitolo generale riunito a Firenze il 1° maggio 1363, l'emanazione di vari decreti in merito, tra cui la provvigione per gli studenti parigini e per i maestri in sacra teologia, nonché la determinazione delle sedi degli Studi generali dell'Ordine. Proprio in quest'anno a seguito di tali decisioni il priore e i frati del convento fiorentino prontamente si rivolgono a Urbano V affinché entro due mesi si possa procedere al conferimento del magistero a frate Antonio Mannucci da Firenze, dal momento che nel loro Studio generale vi è estremo bisogno di un maestro in teologia: il religioso è studente a Parigi da oltre sedici anni e da otto vi legge le *Sentenze*, è preparato per il baccellierato e si è già presentato al magistero, cui non può essere promosso perché due suoi

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

confratelli lo precedono; con un'altra *Viri sacre lectionis* il 5 luglio 1363 il pontefice accoglie la richiesta ma, non essendo adeguatamente informato sul candidato (così recita il formulario scelto), delega il cancelliere della Chiesa parigina ad esaminarne accuratamente l'idoneità. Il medesimo pontefice, dopo quattro mesi e mezzo, utilizza un *incipit* analogo (*Viri sacre theologie*) per conferire l'onore del magistero e la licenza d'insegnamento al priore generale frate Nicolò da Venezia, già baccelliere in teologia, demandando l'esame d'idoneità a frate Pierre Thomas e ad altri – fino a quattro – maestri in teologia nello Studio di Bologna. Per quale motivo Urbano V deleghi a ciò il famoso legato pontificio per la crociata e l'Oriente, figura di grande levatura e uomo di assoluta fiducia dei pontefici che gli affidano delicate missioni politico-religiose, è presto detto: infatti per portare a termine con Philippe de Mézières, cancelliere del re di Cipro Pietro I, la missione papale di negoziare la pace tra Bernabò Visconti e l'Albornoz, il carmelitano si era stabilito nella città emiliana dal marzo 1363, ma nell'autunno si trova per l'appunto ad Avignone per aggiornare Urbano V dell'andamento delle trattative e concertare con lui la sostituzione dello spagnolo con un personaggio più accomodante (la scelta cadrà su Androuin de la Roche); da lì è di ritorno a Bologna nei primi giorni dell'anno seguente.

In seguito le emergenti nuove esigenze dell'Ordine dei Servi inducono le assise capitolari a occuparsi ricorrentemente di studi e studenti; in particolare va ricordato che il capitolo generale riunito a Venezia nel 1377 non solo fissa le condizioni e i requisiti per essere mandati a frequentare i corsi a Parigi, ma pure le remunerazioni per i docenti e la ripartizione di tali somme. Tuttavia gli imprevedibili eventi immediatamente successivi, cioè l'inizio dello scisma d'Occidente, rendono queste decisioni di fatto difficilmente praticabili, giacché Parigi si trovava nell'area europea di obbedienza avignonese, e avrebbero potuto non solo rendere incerto il perfezionamento degli studi teologici di alcuni frati dell'Ordine, ma anche provocare nel medio periodo il degrado della preparazione di tutti i suoi membri a causa della crescente difficoltà di reclutamento di docenti accademicamente qualificati. Ciò nonostante proprio la fondazione delle indicate facoltà teologiche (cui se ne aggiungeranno progressivamente anche altre) permette di evitare quel pericolo e giustifica il fatto che si debba attendere poi il 1392 per registrare un nuovo intervento papale al riguardo, anche se di tenore ora diverso, nonostante l'utilizzo del medesimo formulario: il 22 settembre 1392, Bonifacio IX con la *Viri sacre lectionis* acconsente a che frate An tonio da Bologna, professore e maestro in teologia, conferisca l'onore magistrale e la licenza di insegnare a frate Pietro del fu Nicolò Santo, cittadino romano, professore e baccelliere in teologia, dopo che abbia letto le *Sentenze* per due anni a Venezia e superato un esame suo e di altri maestri in teologia. Analoga lettera con identico *incipit* è inviata otto anni più tardi dal medesimo pontefice allo stesso frate Pietro Colasanti (cioè di Nicolò Santo), ormai maestro, per il magistero del concittadino frate Francesco di Giovanni Grazia, di cui viene ripercorso il *curriculum* (ha 30 anni, ma da tempo studia teologia e altre discipline, si è formato nelle arti a Bologna, è stato lettore e si ritiene degno del magistero), a condizione che abbia letto le *Sentenze* per due anni interi a San Marcello e vi sia l'assenso di altri 10 confratelli dai quali sia raccomandato per conoscenza letteraria e onestà di costumi.

Tra questi due ultimi interventi si collocano due lettere, ancora bonifaciane, di ben maggiori portata e impatto: con la prima, *Sincere devotionis affectus*, inviata all'Ordine in quel 30 gennaio 1398 (assieme alle già ricordate cinque *Militanti Ecclesie*) il papa concede al priore generale la facoltà di promuovere al magistero in sacra teologia un frate idoneo in ogni capitolo generale e conferirgli la licenza d'insegnare godendo di tutte le grazie e i privilegi dei *magistrati* nella facoltà di Parigi. Se questa lettera manifesta, da un lato, la stima riservata alla preparazione culturale e teologica dei Servi presso le gerarchie, tale da

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

permettere di vagliare i propri docenti, e costituisce pure un altro importante tassello del percorso di equiparazione giuridica agli altri Ordini mendicanti, dall'altro non si deve trascurare – come si accennava – che il contesto scismatico rendeva estremamente difficoltoso garantire un numero di *magistri* sufficiente ai diversi corsi teologici già attivati. In effetti la tempestiva attuazione di questo privilegio papale nel capitolo generale di Treviso dell'anno seguente, quando, oltre a nominare i reggenti, i baccellieri del convento e il maestro per i vari *studia generalia*, si procede subito al conferimento del magistero in esplicita applicazione della *Sincere devotionis affectus*, lascia percepire quanto tale intervento fosse necessario e atteso.

Di analogo tenore, ma con risvolti anche sanzionatori, è la costituzione di valore perpetuo *Romani pontificis providentia*, inviata da Roma il 26 gennaio 1400 dal medesimo pontefice in accoglimento di una specifica richiesta del generale: frate Giovanni da Saragozza lo aveva infatti informato che nello *studium* bolognese vigeva la consuetudine che a reggerlo fosse un baccelliere che non solo avesse lì completato la lettura e fosse stato lì promosso al magistero secondo l'ordinamento della locale università, ma anche fosse lì *conventatus* secondo le consuetudini vigenti; la sostituzione poteva avvenire solo con il subentro di un confratello alle stesse condizioni ed esulava dalle prerogative generalizie, a meno che non fosse sorta una disputa tra i frati; per tale motivo Bonifacio IX stabilisce che d'ora in poi spetti al priore generale, in quel convento e dovunque vi sia uno Studio generale, revocare i maestri reggenti e sostituirli con altri idonei, anche al di fuori del capitolo generale.

Sia il sempre più marcato impegno dell'Ordine nell'apostolato e nella cura parrocchiale sia la sempre più raffinata preparazione teologica predispongono i vertici della Chiesa a conferire incarichi di maggior responsabilità e prestigio ai Servi di santa Maria. Ne è un segnale eloquente il progressivo incremento del numero di nomine episcopali a favore di frati dei Servi, accomunati così anche sotto questo aspetto agli altri Mendicanti secondo linee di tendenza della politica papale manifestatesi fin dal secolo XIII: pur non possedendo la relativa lettera, il primo caso è quello di Andrea Petri da Orvieto, vescovo di Caorle dal 1339 al 1350, una sorta di ricompensa per il contributo dato alla poco chiara vicenda accaduta circa dieci anni prima a Venezia, ma è soprattutto Urbano V a imprimere una significativa accelerazione a tale processo, addirittura scegliendo nel breve volgere di un anno tre frati dei Servi per quattro diverse diocesi. Ad appena un mese e mezzo dalla propria incoronazione, il 19 dicembre 1362, con la stesura di cinque lettere *Regimini universalis Ecclesie* conferisce l'episcopato di Ascoli Piceno a frate Vitale da Bologna e lo annuncia ai vari soggetti interessati: in effetti il generale dei Servi si trovava proprio ad Avignone al momento dell'elezione papale per discolparsi da malevole accuse di appropriazione indebita delle somme raccolte per la crociata contro gli Ordelaffi. Così come sei anni prima, quando aveva dovuto affrontare l'opposizione di un agguerrito gruppo di confratelli, non emerge a suo carico nulla che possa scalfire la fiducia che egli aveva saputo guadagnarsi negli ambienti curiali e presso il capo della Chiesa, i quali riconoscono i suoi meriti e così lo ricompensano: Urbano V infatti dichiara che desidera «eidem Ecclesie Esculane talem presidere personam que sciret, vellet et posset eam preservare a noxiis et adversis ac in suis manu<tenere viribus et etiam> adaugere»; per l'appunto dopo pochi mesi, il 21 luglio 1363, ricorrendo invece al formulario *Credite nobis*, il papa può traslarlo alla più importante diocesi di Chieti, ora disponibile per il trasferimento del precedente vescovo ad altra sede. Nel frat-tempo, il 15 marzo 1363, il medesimo pontefice aveva innalzato alla dignità vescovile di Numana, che Innocenzo VI si era riservato, anche frate Silvestro da Rimini avvalendosi di quattro lettere *Officii nostri debitum*, infine il seguente 22 dicembre designa all'episcopato di Cardica frate Luca da Venezia, che nel 1371 avrebbe

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

consacrato l'altra chiesa veneziana dei Servi, Santa Maria Novella della Giudecca. Analogamente si comportano anche i successivi pontefici durante il periodo dello scisma, pur senza raggiungere una simile concentrazione, da un lato attestando sia la stima nutrita dalla Sede apostolica nei confronti dell'Ordine sia il suo inserimento a pieno titolo nella compagine ecclesiale, dall'altro però ponendo le premesse per la genesi di abusi, contro i quali si pronunciano i capitoli generali e interviene pure Bonifacio IX il 30 gennaio 1398 con la *Pastoralis officii debitum*, stabilendo *ad perpetuam rei memoriam* che nessun frate dei Servi possa ottenere una dignità, un ufficio o un beneficio ecclesiastico senza speciale licenza del priore generale o del papa stesso e senza esplicito riferimento a questa costituzione. In realtà negli anni tra il 1385 e il 1418 i pontefici designano alla guida di varie diocesi e istituzioni ecclesiastiche non solo italiane diversi frati dei Servi, ma solo per alcuni di questi si sono conservate delle tracce documentarie di qualche significato. Ad esempio, nel 1385 frate Dionigi da Cerminate riceve da Urbano VI la dignità abbaziale di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, carica rimessa nelle mani di Bonifacio IX solo nel 1402, e il senese frate Umberto Bindi Cortebrache, professore e «cospicuo per zelo religioso e fornito di conoscenza letteraria», è nominato alla sede armena di Sebaste dallo stesso Bonifacio il 22 dicembre 1395 con la lettera *Divina disponente clementia*; di Alberto di Benedetto Durante Boncristiani, promosso vescovo di Forlì da Giovanni XXIII il 5 aprile 1413 e poi traslato da Martino V il 27 aprile 1418 alla sede di Comacchio, perché non aveva mai potuto raggiungere la cittadina romagnola a causa del contrasto con Giovanni Strata, designato invece da Gregorio XII, si sa che al concilio di Costanza pronuncia l'orazione solenne *De passione Domini* il 25 marzo 1418, concilio dove sono presenti anche frate Marco da Verona, eletto vescovo di Bertinoro da Martino V il 22 dicembre 1418, e frate Bernardo Bartolomei, nominato alla sede diocesana di Città di Castello da Alessandro V nel 1409, in questa sede esaminatore delle tesi di Jan Hus. Un po' meglio conosciuta è invece la carriera di frate Antonio di Puccio Michelotti, anch'egli professore: messosi in luce per le sue doti di predicatore fin dal 1385, ma soprattutto in occasione del giubileo del 1390, viene nominato da Bonifacio IX, il 24 settembre 1400, abate di San Giovanni di Marzano della diocesi di Città di Castello con l'obbligo di vestire l'abito benedettino e di uniformarsi alle osservanze del monastero; in seguito Gregorio XII lo elegge vescovo di Perugia il 12 gennaio 1412, diocesi cui è riconfermato da Giovanni XXIII il 30 gennaio 1413 con l'obbligo di vestire ora l'abito dei canonici regolari agostiniani e di rispettare le loro norme; è proprio in virtù di questo incarico che il 7 febbraio 1426 Martino V, con la lettera *Ad ea ex apostolice*, lo delega a verificare la fattibilità della vendita di alcune case di proprietà dei Predicatori ai Servi di santa Maria per poter restaurare la loro chiesa, mandato eseguito due mesi più tardi: evidentemente dopo la lunga e violenta contesa trecentesca la convivenza tra i due Ordini si era fatta più tranquilla e collaborativa.

Ma nel medesimo periodo religiosi dei Servi, tutti insigniti dei gradi accademici, sono scelti tra i più stretti collaboratori di quegli stessi pontefici, in particolare tra i cappellani papali: il primo è frate Agostino Montanari, nominato da Bonifacio IX il 21 novembre 1389 con la lettera *Virtutibus clarens*, formulario utilizzato dal medesimo papa dieci anni più tardi anche per la nomina di frate Leonino da Porta e, il 10 ottobre 1421, da Martino V per il professore veneziano frate Matteo di Bartolomeo da Venezia, in accoglimento della supplica di Giovanni di Francesco vicario imperiale nella città di Mantova; lo stesso Martino V ricorre infine all'*incipit Religionis zelus* (uno dei più utilizzati fra Tre e Quattrocento) per comunicare a maestro Pietro Nicolai (o Colasanti) da Roma la sua nomina a penitenziere di San Pietro il 20 marzo 1423. Queste nomine costituiscono un importante riconoscimento dell'alto livello di preparazione raggiunto dai frati dei Servi (infatti i titoli universitari costituivano un requisito soprattutto per essere aggregati ai penitenzieri), nonché un

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

ulteriore passo sia nella direzione della piena inclusione nella gerarchia ecclesiastica ma anche della raggiunta equiparazione dei Servi agli altri Mendicanti, dal momento che, nel XIII secolo, i cappellani e i penitenzieri di provenienza 'mendicante' appartenevano per lo più ai due Ordini maggiori (Predicatori e Minori), cui si aggiungono Eremiti di sant'Agostino e Carmelitani nel secolo successivo.

5. *Le lettere relative alla concessione di indulgenze*

Una caratteristica tipica degli archivi degli Ordini mendicanti è proprio quella di conservare un discreto numero di documenti di diretta emanazione papale e, tra questi, non mancano mai le concessioni di indulgenza: nemmeno in questo i Servi fanno eccezione. Tuttavia, secondo linee di tendenza già evidenziate, attraverso tali elargizioni sia in età avignonese sia durante lo scisma viene particolarmente sostenuta e incentivata dai pontefici (ma anche dai cardinali legati e dai vescovi) quella peculiare spiritualità mariana che non solo aveva fin dall'inizio contraddistinto i Servi rispetto agli altri Ordini, pure attraverso le numerose 'reverenze' che scandivano la giornata del frate secondo il dettato delle *Constitutiones antiquae*, ma anzi era valsa all'Ordine la 'salvezza' nel dopo-Lionese II e occupa un posto d'onore nell'arenga della *Dum levamus*. In effetti a partire da Nicolò IV si registra un'«esplosione di lettere d'indulgenza per la visita di chiese», particolarmente dei Mendicanti, da inquadrare «nel progetto papale di controllo e di orientamento della devozione», tanto da farla divenire sistematica e dare «inizio, così, a consuetudini indulgenziali che furono tipiche del XIV secolo».

Per il periodo qui considerato non sono in realtà molto numerosi questi interventi pontifici, sebbene se ne registri un incremento generale nel periodo: si tratta di sette lettere (cui si può aggiungere una notizia) e di una supplica, distribuite nell'arco di tempo che va dal 1361 al 1425; le chiese conventuali beneficiarie sono molteplici e non solo italiane, ma non stupisce trovare tra i destinatari quella fiorentina dell'Annunziata, che proprio in quegli anni si stava avviando a diventare un rinomato santuario. In effetti nella prima indulgenza, emanata da Innocenzo VI il 17 agosto 1361, si sottolinea nell'arenga (che non rientra tra quelle, per così dire, *standard*) il consistente afflusso di devoti, circostanza non insolita, perché, sottolinea il pontefice, tra i luoghi di culto «ecclesie tamen et capelle ille precipue debent honoris prerogativa gaudere que in honorem beate Marie virginis sunt constructe ipsamque Virginem eo ampliori veneratione in terris convenit honorari quo altiorem in celis locum preceteris meruit obtinere»: per tali motivi elargisce un anno e 40 giorni di indulgenza ai fedeli che vi si recheranno in determinate solennità, tra le quali non mancano quelle mariane più importanti. Similmente fa Urbano V accordando una concessione identica alla chiesa dei Servi di Pistoia il 3 luglio 1363, mentre qualche anno più tardi si attiene strettamente al formulario codificato (e tra i più usati), *Splendor paterne glorie*, nell'elargire 100 giorni di indulgenza ai fedeli che visiteranno l'Annunziata.

Buona parte delle concessioni di indulgenza sono però associate a un eventuale aiuto per l'edificazione di una nuova chiesa o di un nuovo complesso conventuale (Passignano, 1383), coerentemente a quanto la Sede apostolica aveva fatto nel XIII secolo a favore proprio dei Mendicanti, oppure per l'ampliamento di un edificio sacro già esistente (Montepulciano, 1400, Bologna, 1406 e 1425, Vicenza, 1410, nonché Schöntal, 1419): tutto ciò si collega alla nuova ondata di espansione che l'Ordine sta vivendo sia sotto il generalato di frate Andrea da Faenza sia sotto quello di frate Stefano da Sansepolcro, come pure alla reviviscenza della devozione per la Madre di Cristo allora in atto.

6. *Le lettere relative a questioni eterogenee*

Come si accennava nell'introduzione, all'attenzione del pontefice vengono sottoposte le più varie questioni: così a quelle di ampia rilevanza che si sono ora

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

tratteggiate se ne affiancano altre di minore rilievo, spesso riguardanti vicende piuttosto particolari di singoli conventi o frati. Senza volerle esaminare tutte, a mero titolo di esempio si può ricordare che Giovanni XXII interviene il 29 gennaio 1327 con la *Exhibita nobis* per rimuovere l'illecito, ammesso nella supplica e riportato nella *narratio*, che impediva la promozione agli ordini maggiori di frate Nicolò 'teutonico': all'età di circa 18 anni, prima del suo ingresso nell'Ordine, aveva catturato e fatto condannare a morte un uomo che, in cambio di un cavallo e di denaro, aveva cercato di ucciderlo, ferendolo gravemente; tuttavia, a seguito di un appello dei familiari dell'uomo, la pena capitale era stata commutata nell'asportazione degli occhi. Analogamente con la *Pro parte tua* del 7 febbraio 1331, indirizzata al diretto interessato, Giovanni XXII dispensa frate Giacomo da Bologna dall'irregolarità in cui è incorso, secondo alcuni giurisperiti, pagando i carnefici perché affilassero la scure con cui dovevano decapitare un nobile condannato alla pena capitale, «ne pluralitate percussionum decapitandus ipse langueret» giacché era ormai *quasi ad desperationem dispositum*.

Un gruppetto più consistente e omogeneo di lettere è quello costituito dalla licenza apostolica di passare dai Servi a un altro Ordine, circostanza non infrequente nel periodo qui considerato. Il primo caso è quello di frate Guglielmo Salvi da Firenze, per il quale Giovanni XXII, con la *Cum dilectus filius* del 17 giugno 1323, incarica il notaio papale, l'arcidiacono della chiesa belga di Campinia Rainaldo dei figli di Orso, il priore di San Romolo di Firenze e il pievano della chiesa fiesolana di Cintoia di verificare la fattibilità e quindi consentirgli il passaggio all'*arctior vita* del monastero benedettino di Santa Maria di Firenze. Stando alla documentazione superstite, sembrerebbe un caso isolato; in realtà il problema esisteva, come si è precedentemente accennato, e senz'altro le successive vicende della Chiesa occidentale devono aver avuto il loro peso a farlo riemergere o acuire: è infatti durante il quarantennio dello scisma d'Occidente, in particolare tra il 1388 e il 1400, che simili interventi papali si moltiplicano, non solo perché, come si è già ricordato, nel 1380 Urbano V aveva stabilito *ad perpetuam rei memoriam* che nessun religioso dei Servi passasse ad altro Ordine senza specifica licenza apostolica, oppure perché i Servi non possedevano *domus* nelle aree di obbedienza 'avignonese', come nel ricordato caso di frate Giovanni da Firenze. Se una notizia incompleta relativa a una *Humilibus et honestis*, inviata tra il 1387 e il 1388 per richiedere l'intervento del generale frate Andrea da Faenza nel passaggio non autorizzato di frate Dionisio da Milano dall'Ordine degli Umiliati a quello dei Certosini, lascerebbe intuire la diffusione del problema, gli altri interventi, tutti di Bonifacio IX, sono finalizzati a evitare che si creino situazioni (potenzialmente) irregolari tra i Servi: nel 1395 è Andrea Parassù, professo di Santa Maria dei Servi di Venezia, a presentare una richiesta al papa per trasferirsi *ex certis rationabilibus causis* (non specificate, però) al priorato benedettino di Santa Giustina, sempre a Venezia, trasferimento di cui viene incaricato l'abate di San Gregorio; nel 1398 e nel 1399 due *Religionis zelus* consentono ai due confratelli, entrambi professori, Leonardo di Cantino da Bertinoro e Giampietro Mangano da Bologna di passare, *ex certis causis*, l'uno all'Ordine camaldolese e l'altro a quello benedettino.

Conclusione

Dall'esame, necessariamente cursorio, della considerevole documentazione pontificia conservata sembra emergere chiaramente che l'Ordine dei Servi non solo è riuscito a destreggiarsi adeguatamente nella difficile e tesa congiuntura europea tra il XIV e il XV secolo (economica, sociale e politica, nonché religiosa), ma anzi ha saputo sfruttarla a proprio vantaggio: infatti persino le ricorrenti contingenze problematiche, interne ed esterne all'Ordine, gli hanno consentito di mantenere in continuità i rapporti con il vertice della gerarchia ecclesiastica, sviluppando una vantaggiosa familiarità con gli

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

ambienti curiali e facendosi progressivamente apprezzare dai più alti prelati, talora avversi tra loro (si pensi ai rapporti dei Servi con l'Albornoz e poi con Androuin de la Roche) o particolarmente discussi (per esempio, Baldassarre Cossa, poi papa Giovanni XXIII), nonché dai loro *entourages*, anche familiari.

Benché l'esplorazione delle decine di migliaia di atti emanati dai vari pontefici impedisca di affermare l'esistenza di un'attenzione esclusiva o di una particolare predilezione per questi frati, non si può però nemmeno negare che l'aver conseguito nel tempo importanti concessioni, persino fondamentali, non manifesti per lo più un benevolo e attento accoglimento da parte dei papi delle richieste avanzate dai Servi attraverso i priori generali e i loro procuratori presso la curia (ogni Ordine ne aveva almeno uno), realizzando così una convergenza di scopi, particolarmente nel condurre a termine la definizione dell'identità giuridico-spirituale dei Servi. Ciò risulta più evidente a partire dalla seconda metà del Trecento, mentre i primi cinquant'anni del secolo sembrano caratterizzati da una più alta incidenza di situazioni problematiche a livello sia generale sia locale, in conseguenza della conclusione del lungo periodo di incertezza derivato dalle decisioni del concilio Lionese II, che comporta la ridefinizione di equilibri particolari ma anche il necessario passaggio del l'Ordine a una fase ormai 'adulta' della propria storia.

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma